

PDF Eraser Free

Publicato il 27/08/2024

N. 04733/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01763/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1763 del 2024, proposto da
[redacted], rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio
Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Questura di Napoli, in persona del Questore in carica, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in
Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

del silenzio inadempimento serbato dalle Amministrazioni procedenti in
relazione all'istanza di Permesso di Soggiorno per motivi familiari avente
prat. n. 22NA044447.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024 la dott.ssa

Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, cittadino di nazionalità marocchina, ha contratto matrimonio in data 01.09.2022 a Napoli con una cittadina italiana.

2. Successivamente al matrimonio, egli ha presentato richiesta di rilascio del permesso di soggiorno presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli per motivi familiari.

Il procedimento veniva istruito dall'Amministrazione in data 17.10.2022, ma non è stato dalla stessa concluso.

Di qui, da parte dell'interessato, la proposizione del ricorso all'odierno esame per la declaratoria dell'inerzia serbata dall'Amministrazione.

3. Si è costituita la Questura di Napoli eccependo la inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito in quanto, trattandosi di permesso di soggiorno per motivi familiari, la controversia rientra nel perimetro di competenza del giudice ordinario.

In questi termini la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è inammissibile essendo questo giudice amministrativo privo di giurisdizione in materia.

Come affermato da costante giurisprudenza, infatti, l'azione contro il silenzio-inadempimento ex art. 31 e 117 c.p.a. non è esperibile avverso qualsiasi tipologia di inerzia dell'Amministrazione ma solo quando l'obbligo di provvedere implichi l'esercizio di una potestà autoritativa. La possibilità di contestare davanti al giudice amministrativo il silenzio serbato dall'Amministrazione costituisce, infatti, uno strumento processuale che non determina un'ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dovendosi avere riguardo invece, in ordine al riparto, alla pretesa sostanziale cui si riferisce la dedotta inerzia

amministrativa (cfr., tra le altre, Cons. Stato, sent. n. 987 e 860 del 2016; n. 4689 del 2018; Tar Campania, Napoli, sent. n. 3031 del 2018, n.5999 del 2018, n. 5127 del 2015).

Tanto premesso, si rileva che la giurisdizione sul rapporto controverso spetta al giudice ordinario alla luce del chiaro disposto dell'art. 30, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998, a mente del quale "...Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento **familiare** e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all' **unità familiare**, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria..." (cfr., ex multis, Tar Latina, sent. n. 330 del 2021, con la giurisprudenza ivi citata, Tar Napoli, sent.1077 del 2020; Tar Brescia, sent. n. 492 del 2018).

Il ricorso è, pertanto, inammissibile spettando la giurisdizione in materia al giudice ordinario.

Si rinvencono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio, considerata la definizione in rito dello stesso secondo quanto sopra indicato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi e termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Angela Fontana, Consigliere, Estensore

Rocco Vampa, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Angela Fontana

PDF Eraser Free

IL PRESIDENTE

Santino Scudeller

IL SEGRETARIO